

n. /2023 Ruolo P.U.



**Il Tribunale di Milano
Sezione Seconda Civile**

riunito in camera di consiglio in data **24.07.2023** e così composto:

dott.ssa Luisa Vasile	Presidente
dott. Luca Gianì	Giudice relatore
dott. Francesco Pipicelli	Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del **20.07.2023**;

esaminato la nota autorizzata di _____ con attestazione ex art. 99 co. 2 CCII a corredo,
pervenuta telematicamente in data 21.07.2023, nel termine assegnato in udienza;

visto il parere dei CCGG reso in data 21.07.2023 e acquisito dalla Cancelleria in data 24.07.2023;

aggiornata conseguentemente la camera di consiglio del 20.07.2023 al 24.07.2023;

ha emesso il seguente

**DECRETO
DI AUTORIZZAZIONE**

...to di fissazione udienza, il Collegio, . osservava, che le precisazioni richieste erano volte, in sostanza:

-a consentire al Tribunale, vieppiù in assenza di una attestazione *ad hoc*, di verificare che, come ben espresso dai CCGG sin dal parere-atto n. 2 (Cfr. griglia, in apertura):

“la prosecuzione dell’attività, sorretta dalla finanza interinale, non avvenga a rischio dei creditori, traslando a loro carico le conseguenze di un mancato equilibrio, quantomeno finanziario”;

“l’assenza di informazioni sul futuro, sui piani, sulle prospettive, sulle intenzioni non consente di attestare (in assenza di organiche informazioni sul piano concordatario e sui prospettati scenari futuri) che la prosecuzione dell’attività aziendale “rifinanziata” sia in grado di generare utilità apprezzabili, e che quindi possa dirsi scongiurato a priori il rischio che l’erogazione di finanza prededucibile vada ulteriormente ad erodere le risorse attualmente disponibili al loro soddisfacimento”.

E’ infatti lapalissiano che l’assenza di materie prime per proseguire le commesse, l’assenza di risorse per far fronte agli stipendi maturandi, il conseguente blocco della produzione, l’erosione di

cassa, portano alla “morte dell’impresa”, come ribadito dai CCGG nelle conclusioni del parere-atto n. 6.

L’indagine che qui ci occupa è, invece, diversa e opera con riferimento a ben altro profilo.

In assenza di una domanda piena, di un *business plan*, di una attestazione e mancando financo i bilanci degli ultimi due anni, il Tribunale è chiamato a verificare (una volta positivamente riscontrati i restanti requisiti) se vi sono sufficienti evidenze documentali e numeriche circa il fatto che la prededuzione autorizzanda in termini di finanziamento, a fortiori con la previsione di un pegno (e tanto quanto alla cornice temporale limitata tra il corrente mese e il 21.08.2023 data prevista per il deposito della proposta piena corredata da attestazione, essendo preclusa la concessione di proroghe stante la pendenza della istanza di insolvenza richiesta dal PM e da numerosi creditori) non si tramuti nel creare ulteriori passività a detrimento delle risorse distribuibili ai creditori; rischio enunciato anche dai CCGG come segue: *“In tali situazioni vi è la possibilità, si passi il gioco di parole, che la nuova finanza...finanzi perdite, e che facendo incassare € 100 di nuove somme, concretizzi l’obbligo di restituire in prededuzione di € 120 al finanziatore”*.

L’autorizzazione del Tribunale, pur con la sommarietà della presente fase, non può pertanto esaurirsi, si passi il termine, con un “atto di fede”.

Lo sforzo richiesto pertanto dal Collegio alla società, ai professionisti, all’attestatore della società, al legale di _____ e ai CCGG, con il decreto di fissazione udienza e con la celebrazione *ad horas* di udienza con modalità da remoto era quello di raccogliere delle pezze giustificative e una qualche spalla contabile a conforto del ragionamento costi-benefici testè descritto.

Si consideri infatti che nella relazione dell’attestatore allegata all’atto n. 1 di _____ era esposti alcuni importi necessari per lo “sblocco” delle materie prime in giacenza presso _____ e secondo le assunzioni della società, necessarie per la prosecuzione dell’attività.

L’assuntore a pag. 16 della predetta relazione, pur limitandosi alla cornice temporale previsionale “luglio 2023”, riferiva degli esborsi previsti per stipendi, acquisto materiali, pagamento utenze, senza esplicitare però i corrispettivi e le scadenze.

Non venivano esplicitate le rimanenze di magazzino e l’entità di quanto richieste con le commesse in corso.

Si faceva riferimento ad una disponibilità di cassa di euro 2.232.000,00 al 31.07.2023 (Cfr. relazione informativa preliminare dell’attestatore, sub doc. 9 già citata e poi rettificata nella relazione datata 21.07.2023 in euro 2.425.000,00, di cui *infra*) nulla ulteriormente evidenziando ai fini della verifica che qui ci occupa.

Il Collegio deve constatare che con l’atto a firma dell’attestatore, rubricato in epigrafe “Attestazione ex art. 99, comma 2, CCII” il predetto professionista indipendente sulla scorta delle interlocuzioni dal medesimo svolte con la società e all’esito dell’esame del cash flow sino ad ottobre 2023, prodotto *sub* doc.ti 2, giunge a concludere che *“fermi i limiti della presente relazione, lo scrivente attestatore ritiene che l’acquisizione del finanziamento interinale _____ con le tempistiche e gli ammontari sopra illustrati, e sui presupposti presi in esame, sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori sociali”* e nelle motivazioni riferendo che *“Sulla base del cash flow sopra esposto le risultanze sono che la società stima un raggiungimento del breakeven entro il primo trimestre del 2024 (mantenendo il tasso di crescita rilevato nel prospetto di cash flow esaminato)”*.

In ordine alla quantificazione dell'ammontare massimo del finanziamento autorizzando

Tanto riferito al paragrafo che precede, il Collegio deve però constatare - fermo il difetto di una "attestazione piena" ex art. 99 co. 2 CCII, stante le conclusioni rassegnate dal professionista e le "riserve" di cui alle argomentazioni espresse in narrativa - che il ragionamento offerto a sostegno delle ottimistiche previsioni esposte a fondamento di una richiesta di euro 17 milioni di finanziamento con garanzia discende, invero, da molteplici variabili con riferimento alle quali esigui elementi a ragguglio sono stati forniti dalla difesa di in atti.

E segnatamente:

-l'utilizzo delle materie prime conservate presso lo stabilimento di presupporrebbe la definizione delle relative contestazioni, mediante un accordo transattivo che dovrebbe essere oggetto di una istanza autorizzativa, preannunciata nella prima relazione informativa e a tutt'oggi non formalizzata;

-il riavvio delle linee di credito (oggi sospese) da parte di (alla quale faceva mero cenno l'attestatore a pag. 1 della "prima relazione dell'attestatore"), quale circostanza (in ordine alla quale il Collegio "ha chiesto lumi", Cfr. verbale di udienza del 20.07.2023) imprescindibile per il prospettato cash flow, è stata totalmente trascurata dalla difesa di e richiamata dai CCGG solo nel parere-atto n. 6, ove si legge: "i C.G. devono rilevare che il cash flow previsionale della società si basa, oltre che sugli incassi correnti e sui finanziamenti prededucibili che è chiamata ad erogare, anche sulla riattivazione delle linee di credito di , che sono in questo momento bloccate";

né consta la produzione di interlocuzioni sul punto o istanze *ad hoc*.

Conclusivamente il quadro riferito, le lacune constatate e le solo parziali delucidazioni fornite dalla società istante, per il tramite dell'attestatore, peraltro offerte solo dopo essere stata compulsata dal Collegio, portano a ritenere che le esigenze cautelari emerse in ragione del prudente apprezzamento al quale è chiamato il Tribunale, onde scongiurare il pregiudizio ai creditori in termini di "finanziare le perdite", consentano l'autorizzazione di un finanziamento limitatamente ed esclusivamente all'ammontare di cui *infra* e tanto al fine di scongiurare il totale fermo dell'attività per il tempo occorrendo a che la società depositi proposta piena, *business plan* e attestazione e al tempo successivo occorrendo per esame e parere anche da parte dei CCGG.

E segnatamente, dalle evidenze offerte dalle due relazioni dell'attestatore si consideri quanto segue:

-la disponibilità di cassa verificata e aggiornata al 10.07.2023 è di euro 3.682.000,00 (Cfr. pag. 2 relazione del del 21.07.2023);

-con riferimento al prospetto di *cash flow* allegato alla citata attestazione del 21.07.2023 si prevede una disponibilità di cassa al 31.07.2023 di euro 2.425.000,00 che rettifica *in melius* parzialmente l'importo di euro 2.232.000 riportato a pag. 15 della attestazione del datata 10.07.2023 (Cfr. relazione preliminare del del 21.07.2023 e doc. 9 relazione del del 21/07/2023).

Ebbene, tale importo come confermato anche dai Commissari è appena sufficiente al pagamento degli stipendi dei dipendenti con scadenza mese di agosto 2023 (euro 2.350.00,00), con una differenza in positivo di soli euro 75.000,00.

Sempre con riferimento al **me­se di agosto 2023**, analizzando il citato prospetto di cash flow emergono i seguenti dati:

-entrate previste per euro 4.068.000 (di cui euro 3.254.000,00 per fatture ed euro 814.000 per restanti voci);

-uscite per acquisto materie prime e per altri costi di produzione per euro 7.350.000 (euro 5.436.000 per materie prime ed euro 1.914.000 per altri costi).

Ne consegue che a fine agosto p.v. (nella settimana immediatamente successiva al previsto deposito della proposta piena e della relativa attestazione) uno **sbilancio finanziario** di euro 3.282.000 che deve essere evidentemente coperto ricorrendo al finanziamento chiesto da [redacted], non avendo quest'ultima sufficienti mezzi, essendo la cassa disponibile, *ut supra*, integralmente destinata al pagamento degli stipendi dei dipendenti.

Tale somma occorrenda (euro 3.282.000,00) deve, poi, essere integrata ad avviso del Collegio, ai fini del presente vaglio, con i costi relativi all'acquisto di materie prime nella prima settimana di settembre (e tanto al fine di consentire la continuità delle linee di produzione, che devono essere programmate con sufficiente anticipo) pari ad euro 1.831.000 per poter garantire la produzione nel mese di settembre; a tanto si aggiunga che il finanziamento deve coprire anche la creazione di un "fondo" per la transazione [redacted] e dovendosi a tal fine, in assenza di altre evidenze, quantificare in un importo di euro 300.000,00 (che già tiene conto dei costi per liberare il magazzino, riferiti sin dalla prima relazione informativa dell'attestatore); il tutto a fronte di nuove entrate da fatture previste per il 18-24 settembre di circa euro 400.000 (precisamente euro 430.000 come da cash flow).

Tenuto quindi conto della situazione di cassa attuale, delle entrate previste nell'arco temporale qui di interesse e dei costi sopra esposti per garantire la continuità aziendale con il soddisfacimento dei contratti in essere risulta necessario un finanziamento limitatamente ad euro 4.980.000.

Importo che si ottiene come segue:

Uscite euro 7.350.000;

Uscite euro 1.831.000;

Uscita (dipendenti) euro 2.350.000;

Uscita (sgombero magazzino [redacted]-transazione) euro 300.000;

Entrate endogene da ciclo produttivo 4.068.000;

Entrate (settembre, come sopra) euro 430.000;

Cassa euro 2.425.000;

Differenza: - euro 4.908.000

Il Collegio conclusivamente reputa che gli esborsi il cui pagamento è improcrastinabile (per le voci sopra richiamate) corrispondono all'importo complessivo testé riferito e tanto nell'ottica di scongiurare la cessazione della continuità per il tempo occorrendo sino alla disamina della proposta piena di concordato; per il restante importo la richiesta di finanziamento non può avere copertura, per tutte le ragioni esposte alle pagine che precedono e ribadendosi, in particolare, che il *business plan* non è agli atti, la relazione da ultimo prodotta (priva di attestazione piena) è relativa a cash flow sino ad ottobre p.v. e non vi pertanto evidenza verificabile da parte dei CCGG in ordine

all'asserito break-even nel primo trimestre del 2024, come dai medesimi osservato nell'ultimo parere-atto n.6.

Si autorizza, pertanto, finanziamento nei limiti dell'importo di euro 4.908.000,00 con la garanzia a mezzo pegno non possessorio come da richiesta, con versamento in un'unica tranche entro il 06.08.2023.

Da ultimo quanto alle condizioni contrattuali si prende atto di quelle riportate in tema di tasso di interesse e termine finale ai righi 2-3 e 4 della istanza datata 20.07.2023 (atto n. 6 di dell'elenco di cui alla griglia), nonché alla clausola 2.2 del precedente "accordo" (doc. 3 allegato alla istanza del 12.07.2023), come espressamente richiamata come ancora attuale dal finanziatore ; per il tramite del legale presente in udienza.

Rigetta, quindi, la richiesta di finanziamento di maggior importo e con garanzie per un maggior importo.

PQM

-in parziale accoglimento della richiesta ex art. 99 co. 1 e co. 4 CCII depositata telematicamente in data 20.07.2023 da . AUTORIZZA finanziamento " in prededuzione garantito da pegno non possessorio, come meglio descritto in motivazione, sino alla concorrenza dell'importo massimo di euro 4.908.000,00, da versarsi in un'unica tranche entro il 06.08.2023.

-rigetta ogni ulteriore istanza e richiesta di cui agli atti di deposito richiamati in narrativa;

Si comunichi con sollecitudine:

-alla società . come difesa in atti;

-ai CCGG.

Milano, così deciso nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile del **24.07.2023**.

Il giudice rel.
dott. Luca Giani

il Presidente
dott.ssa Luisa Vasile